

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-302 del 20/01/2023
Oggetto	FEPPA1287 - RINNOVO E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E ANTINCENDIO IN LOCALITA' DOSSO NEL COMUNE DI TERRE DEL RENO (FE) - RICHIEDENTE: FERROLI S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-315 del 20/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno venti GENNAIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FEPPA1287
RINNOVO E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI
DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E
ANTINCENDIO IN LOCALITA' DOSSO NEL COMUNE DI TERRE DEL RENO
(FE)
RICHIEDENTE: FERROLI S.P.A.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- la D.D.G n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015, DGR 1792/2016;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano, la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione e la Deliberazione n. 4/2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di adozione del riesame e aggiornamento al 2021 del medesimo Piano;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione 9011 del 27/06/2006 la Regione Emilia-Romagna a rilasciato alla Ditta Lamborghini Calor SpA la concessione preferenziale FEPPA1287 per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale ed antincendio in località Dosso nel Comune di Sant'Agostino (FE) per una portata di 8,33 l/s ed un volume di 10.000 mc/anno;
- in data 23/10/2006 è stata presentata a nome della Ditta Lamborghini Calor SpA (C.F./P.IVA 00173420381) con sede legale in Via Statale 342 nel Comune di Terre del Reno (FE) domanda di rinnovo e cambio di titolarità della concessione FEPPA1287, acquisita dalla Regione Emilia Romagna al prot. n. PG/06/1027174 del 23/10/2006;
- trattandosi di rinnovo di concessione preferenziale di cui all'art. 38 del RR 41/2001 la Regione Emilia Romagna ha avviato la procedura di rilascio di nuova concessione ai sensi della Circolare del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna 17 dicembre 2007;
- l'istruttoria della domanda di rinnovo si è protratta senza concludersi sino alla data di trasferimento da Regione ad ARPAE della gestione del Demanio Idrico (giugno 2016) e di avvio del "Progetto Demanio" deputato al rilascio delle concessioni relative alla domande pregresse;
- in data 12/08/2022 la Ditta Feroli SpA, a seguito di fusione per incorporazione della Ditta Lamborghini Calor SpA ha inviato a questo Servizio di ARPAE una richiesta di verifica sullo stato della pratica di cui sopra, acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2022/134866 in pari data;
- vista la deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2021-73 del 15/07/2021 che ha disposto il trasferimento di competenze per la pratica in oggetto al SAC territorialmente competente, questo Servizio ha provveduto a riavviare l'istruttoria per la domanda di rinnovo di cui sopra;

- con nota acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2022/155167 del 22/09/2022 la Ditta Ferroli SpA (C.F./P.IVA 02096470238) con sede legale in Via Ritonda 78/A nel Comune di San Bonifacio (VR) ha presentato formale domanda di subentro nella domanda di rinnovo della concessione FEPPA1287 presentata dalla Ditta Lamborghini Calor SpA;

VERIFICATO in base alla documentazione agli atti che:

- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese di istruttoria;
- il richiedente ha fornito la documentazione tecnica prevista dall'art. 6, comma 3 del RR 41/2001, costituita nel caso specifico da relazione idrogeologia a firma del Dott. Geol. Enrico Taddia e relazione tecnica a firma della Dott.ssa Geol. Cecilia Agostini;
- sono stati richiesti all'Autorità di Bacino del Po, alla Provincia di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e ad Hera SpA i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- la Provincia di Ferrara ha espresso parere positivo con nota acquisita dalla Regione Emilia Romagna al prot. n. PG.2015.525928 del 23/07/2015 con le seguenti prescrizioni:
 - vengano adottati tutti gli accorgimenti al fine di ridurre quanto più possibile i prelievi e il consumo d'acqua;
 - sia effettuata annualmente un'analisi delle acque emunte, contenente almeno i seguenti parametri: valore di pH, azoto ammoniacale e conducibilità;
 - gli esiti dei suddetti controlli analitici vengano trasmessi annualmente alla Regione Servizio Tecnico Bacino Po di Volano ed alla Provincia con l'indicazione del volume annuale di acqua prelevata;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara ha espresso parere positivo con nota acquisita dalla Regione Emilia Romagna al prot. n. PG.2015.684419 del 22/09/2015, precisando che per l'utilizzo dell'acqua di pozzo nell'impianto antincendio serve prevedere un adeguato sistema di filtrazione e degasaggio dell'acqua prima della sua immissione in cisterna;
- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha espresso il parere di competenza con nota acquisita dalla Regione Emilia Romagna al prot. n. PG.2015.100721 del 17/02/2015, nel quale si afferma di non essere in grado di fornire la risorsa idrica richiesta;
- Hera SpA ha espresso il parere di competenza con nota acquisita dalla Regione Emilia Romagna al prot. n. PG.2015.77214 del 9/02/2015 nella quale si afferma di non essere in grado di erogare le portate richieste;

RILEVATO sulla base degli elaborati forniti dal richiedente che:

- il pozzo in esame è stato realizzato nell'anno 1993 in via Statale 342, località Dosso, nel Comune di Terre del Reno (FE) su terreni distinti catastalmente alla Sezione B, Foglio 53 mappale 134 del Catasto Fabbricati comunale, ed è identificato dalle seguenti coordinate UTM RER: X=685342, Y=960454;
- le caratteristiche costruttive del pozzo sono di seguito riassunte:

- profondità 117 m
 - diametro 160 mm (esterno)
 - profondità filtri 64 – 75 m e 111 – 117 m
 - tipo pompa elettropompa sommersa
 - potenza pompa 7,5 kW
 - portata massima 8,33 l/s
- il pozzo è pertanto dotato di filtri in due acquiferi differenti il più profondo dei quali è costituito da filtro estraibile tipo Reps in tubo zincato da 4" (102 mm);
 - il pozzo è dotato di contatore e non è dotato di foro di ispezione per misure freaticometriche;
 - la testa pozzo è collocata all'interno di pozzetto in cemento di dimensioni 140 x 160 cm e altezza 70 cm, chiuso da una botola in metallo;
 - l'acqua di pozzo viene utilizzata per il reintegro delle acque di raffreddamento, per il collaudo di bruciatori e caldaie e per l'alimentazione dell'impianto antincendio;
 - l'acqua in uscita dal pozzo viene immessa in un impianto di depurazione a filtri in ghiaia e successivamente inviata alle diverse utenze nello stabilimento;
 - il pozzo viene utilizzato per una media di 3 ore giorno e 8-10 gg/mese durante l'intero anno, per un consumo totale massimo di 10.000 mc/anno;
 - la stratigrafia dell'area, ricavata dai dati dei pozzi perforati nelle vicinanze, è caratterizzata dalla prevalenza di terreni argillosi con due principali orizzonti sabbiosi alle profondità di 61-72 m e 111-117 m dal p.c., sede degli acquiferi captati dal pozzo;
 - tali acquiferi sono associabili ai Complessi acquiferi A2 e A3 secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna" (RER-ENI, 1998) e sono riferibili rispettivamente ai corpi idrici "Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore" (0620ER-DQ2-TPAPCS) e "Pianura Alluvionale - confinato inferiore" (2700ER-DQ2-PACI) di cui alla DGR 2293/2021;

DATO ATTO CHE:

- con avviso pubblicato sul BURERT n. 300. del 12/10/2022 è stato dato conto della domanda in oggetto e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po ha espresso parere positivo sulla compatibilità della derivazione in esame con il Piano di Gestione e con l'equilibrio del bilancio idrogeologico del corpo idrico interessato con nota prot. n. 8803/2022 del 03-11-2022 acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2022/180896 in pari data;
- la Ditta Ferroli SpA ha inoltre fornito documentazione idonea a comprovare la legittimità del cambio di titolarità richiesto, a seguito di atto fusione per incorporazione della precedente concessionaria Lamborghini Calor SpA;

ACCERTATO CHE:

- la derivazione in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di

captazioni acquedottistiche ai sensi dell'art. 94 del DLgs 152/2006 e s.m.i.;

- non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- i prelievi richiesti non rientrano nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del canone annuo di concessione, le destinazioni d'uso della risorsa idrica richieste rientrano nelle tipologie di cui alla c) (uso industriale) e alla lettera f) (antincendio) dell'art. 152, comma 1 della LR 3/1999, il cui importo base è definito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- non risultano pendenze relativamente al pagamento del canone per le annualità pregresse;
- il Concessionario è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione per un importo pari ad una annualità del canone, ai sensi dell'art. 145 della LR 3/1999;
- agli atti di questo Servizio risulta già versato un deposito cauzionale di 1.757,50 €;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione FEPPA1287 per i medesimi quantitativi già concessi, nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare tecnico;
- che sia comunque opportuno, alla luce delle caratteristiche del pozzo dotato di filtri in due diversi acquiferi, valutare la possibilità di adeguamento del pozzo al fine di captare un unico acquifero ed evitare la messa in comunicazione dei due corpi idrici;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente in data 3/01/2023 (assunta agli atti con prot. n. PG/2023/1094 del 3/01/2023);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2023/1094 del 3/01/2023;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa,

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi degli artt. 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Ferroli SpA (C.F./P.IVA 02096470238) con sede legale in Via Ritonda 78/A nel Comune di San Bonifacio (VR), il rinnovo ed il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale e antincendio FEPPA1287, precisando che le concessioni idriche sono condizionate ai periodici aggiornamenti del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;

- b) di stabilire che la derivazione debba essere attuata tramite il pozzo ubicato in Via Statale 342, località Dosso, nel Comune di Terre del Reno (FE) su terreni distinti catastalmente alla Sezione B, Foglio 53 mappale 134 del Catasto Fabbricati comunale, ed è identificato dalle seguenti coordinate UTM RER: X=685342, Y=960454;
- c) di stabilire il limite dei quantitativi idrici prelevabili in 8,33 l/s di portata istantanea e in 10.000 mc/anno di prelievo totale da pozzo;
- d) di stabilire che venga valutata la possibilità di rendere il pozzo monofalda provvedendo alla cementazione del tratto inferiore con filtro nell'acquifero più profondo, presentando a questo servizio relativo progetto al più tardi in fase di rinnovo della presente concessione o, in alternativa, provvedendo alla richiesta di realizzazione di nuovo pozzo monofalda in sostituzione del pozzo esistente;
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alle letture del relativo contatore al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio, ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di precisare che dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nei pareri della Provincia di Ferrara e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, riportate nell'allegato disciplinare tecnico;
- h) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora si determini una variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà esser presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro;
- i) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2031 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce la eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- k) di precisare che il canone per l'annualità 2022 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 2.359,63, somma che è stata versata in data 16/11/2022 tramite sistema PagoPA;
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto la somma di 602,13 € a titolo di integrazione del deposito cauzionale in data 3/01/2023 con sistema PagoPA; tale

deposito, per un totale di 2.359,63 €, potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2023 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- o) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del DLgs. n. 33/2013 nonché del DLgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- q) di rendere noto che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del DLgs 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- r) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- s) di rendere noto agli interessati che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott.Geol. Gabriella Dugoni

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale ed antincendio in località Dosso nel Comune di Terre del Reno (FE) richiesta dalla Ditta Ferrolì SpA (C.F./P.IVA 02096470238) con sede legale in Via Ritonda 78/A nel Comune di San Bonifacio (VR), Procedimento cod. n. FEPPA1287.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo descritto nel successivo Art. 2, per una **portata massima di 8,33 l/s** e per un **volume concesso di 10.000 metri cubi annui**.

Il volume totale di cui sopra, viene concesso per uso industriale e antincendio al servizio dello stabilimento sito in Via Statale 342, località Dosso, nel Comune di Terre del Reno (FE).

La derivazione può essere esercitata nei limiti sopraindicati durante l'intero anno di 365 giorni.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il pozzo è ubicato in Via Statale 342, località Dosso, nel comune di Terre del Reno (FE), su terreni distinti catastalmente alla Sezione B, Foglio 53 mappale 134 del Catasto Fabbricati comunale, ed è identificato dalle seguenti coordinate UTM RER: X=685342, Y=960454.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono di seguito riassunte:

- profondità 117 m
- diametro 160 mm (esterno)
- profondità filtri 64 – 75 m e 111 – 117 m
- tipo pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 7,5 kW
- portata massima 8,33 l/s
- testa pozzo collocata all'interno di pozzetto in cemento di dimensioni 140 x 160 cm e altezza 70 cm, chiuso da botola in metallo

Il filtro più profondo è costituito da filtro estraibile tipo Reps in tubo zincato da 4" (102 mm).

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2031, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altre condizioni previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il Concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA secondo le modalità specificate all'indirizzo web di sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Dovrà essere valutata la possibilità di rendere il pozzo monofalda provvedendo alla cementazione del tratto inferiore con filtro nell'acquifero più profondo, con modalità tali da garantire l'ottimale isolamento degli acquiferi attualmente intercettati dal pozzo. La documentazione del caso dovrà essere presentata a questo Servizio al più tardi in sede di rinnovo della presente concessione.

In alternativa si potrà provvedere alla richiesta di perforazione di nuovo pozzo monofalda di caratteristiche idonee all'utilizzo effettuato, provvedendo alla chiusura del pozzo attualmente utilizzato.

Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Ferrara, acquisito dalla Regione Emilia Romagna al prot. n. PG.2015.525928 del 23/07/2015, che di seguito si riportano:

- vengano adottati tutti gli accorgimenti al fine di ridurre quanto più possibile i prelievi e il consumo d'acqua;
- sia effettuata annualmente un'analisi delle acque emunte, contenente almeno i seguenti parametri: valore di pH, azoto ammoniacale e conducibilità;
- gli esiti dei suddetti controlli analitici vengano trasmessi annualmente ad ARPAE SAC di Ferrara – Unità Demanio Idrico.

I dati dei volumi annui prelevati dal pozzo dovranno essere comunicati annualmente, assieme alle letture dei relativi contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

L'eventuale sostituzione del contatore dovrà essere comunicata tempestivamente a questo Servizio di ARPAE specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

Per l'utilizzo dell'acqua di pozzo nell'impianto antincendio dovrà essere previsto un adeguato sistema di filtrazione e degasaggio dell'acqua prima della sua immissione in cisterna, così come previsto dal parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, acquisito dalla Regione Emilia Romagna al prot. n. PG.2015.684419 del 22/09/2015.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente, in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del

bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alle periodiche verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE e definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al Concessionario ulteriori monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo – ivi compresa la sostituzione/modifica della pompa – o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici, riportante i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FEPPA1287**;
- scadenza della concessione.

Il cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del Concessionario provvedere alla manutenzione o sostituzione, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire la tutela delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà avvenire con modalità tali da garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario e da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il Concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il Concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.